



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 136/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

42

Composta da:

GIACOMO PAOLONI
ANDREA TRONCI
ANGELO CAPOZZI
EMILIA ANNA GIORDANO
LAURA SCALIA

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 15/09/2016

Sent. n. sez. 1253

REGISTRO GENERALE
N.10501/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

OM nato il X '1981

avverso la sentenza del 04/04/2014 della CORTE APPELLO di TRENTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. MARIO FRATICELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. -----;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 04.04.2014, la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia con cui il 10.12.2012 il giudice monocratico del Tribunale dello stesso capoluogo aveva dichiarato **MO** colpevole del contestato reato di cui all'art. 570 cpv. cod. pen. – per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, **M**, omettendo di corrispondere l'assegno mensile all'uopo stabilito dalla competente A.G. in sede di separazione consensuale omologata, pari ad € 150,00 maggiorato del 50% delle spese straordinarie eventualmente affrontate, oltre alla corresponsione di € 100,00 a titolo di arretrati e perciò *una tantum* – per l'effetto condannandolo alla pena di giustizia di mesi due di reclusione ed € 200,00 di multa, sospesa alle condizioni di legge, cui accedevano le statuizioni in favore della costituita parte civile.

2. Avverso la menzionata pronuncia il difensore di fiducia dell'O ha interposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due distinti profili di doglianza.

In particolare, con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della norma incriminatrice, nonché la manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice distrettuale ritenuto insufficiente la dimostrazione fornita dall'imputato, circa il carattere assoluto della propria impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento, avendo il prevenuto perso il lavoro, per la naturale scadenza del contratto a tempo determinato in forza del quale era stato assunto, e non disponendo di altre fonti reddituali, non avendo avuto alcun seguito la sua regolare iscrizione nelle liste di collocamento. Con il secondo motivo, il ricorrente medesimo denuncia il difetto di motivazione – e, comunque, la sua manifesta illogicità – circa la sussistenza dello stato di bisogno della minore, ammessa anzi "al contributo sostitutivo dell'assegno da parte della P.A., oltre a fruire di altri emolumenti di carattere assistenziale", per come affermato dallo stesso giudice di primo grado.

Con successiva memoria tempestivamente depositata, il legale dell'O ha quindi rappresentato che, in esito all'ulteriore querela sporta dalla parte offesa nei confronti del suo assistito, sempre per violazione dell'art. 570 cpv. cod. pen., "il Tribunale di Trento, *coeteris paribus*, ha assolto **OM** per assenza di prova idonea che il fatto costituisce reato, con la sentenza n. 650/15 di data 15.07.2015, divenuta irrevocabile il 28.11.2015", all'uopo allegata, insistendo, anche

alla luce di tale nuovo elemento, per l'accoglimento delle illustrate ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Trento ha dato conto della propria statuizione, sottolineando come lo stato di disoccupazione, secondo costante giurisprudenza di legittimità, non valga ad integrare prova sufficiente dell'assoluta impossibilità di adempiere da parte dell'imputato, su cui incombe il relativo onere. Ciò anche alla luce della oggettiva esiguità della somma al cui versamento l'O si era impegnato, mediante la sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale, peraltro definito quando già era intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, non potendovi esser dubbi sulla inidoneità a ritenere assolto l'obbligo di assistenza in forza degli sporadici versamenti comunque effettuati dal prevenuto, il primo di € 200,00 (anziché 250,00, tenuto conto dell'importo per arretrati) nel gennaio 2011, cui avevano poi fatto seguito la dazione di € 150,00 ad oltre un anno di distanza, nell'aprile 2012, e, ancora, di € 300,00 nel giugno e nell'agosto di quello stesso anno.

2. Reputa la Corte che detta motivazione, in quanto congrua e lineare, non sia affatto inficiata da manifesta illogicità – che sola legittimerebbe l'intervento censorio nella presente sede di legittimità – non avendo tale portata le argomentazioni poste a base del proposto ricorso.

Invero, senz'altro corretto deve ritenersi il riferimento compiuto dal giudice distrettuale all'esistenza di "fonti, anche occasionali o non dichiarate, da cui un soggetto dotato di capacità lavorativa come certamente è l'appellante, può trarre reddito", a fronte del quale va osservato:

- che irrilevante è l'affermazione difensiva circa la valutazione dell'impossibilità di adempiere da effettuarsi in concreto e non in astratto, stante la già rilevata distribuzione dell'onere probatorio;
- che egualmente non conferente è il riferimento alla pregressa attività lavorativa, sempre svolta dall'O fin dall'età di 17 anni, come pure ad un infortunio alla mano dallo stesso subito, poiché emerge dall'impugnata sentenza come lo stesso risalga al 2005 e non abbia quindi impedito all'odierno ricorrente di trovare sbocchi occupazionali, essendo anzi riportate le dichiarazioni della persona

offesa, secondo cui il marito non aveva cercato seriamente alcuna occupazione ulteriore e si era disinteressato totalmente dalla famiglia, soggiornando in Marocco per lunghi mesi;

- che il detto disinteresse – obiettivamente comprovato, quanto meno sul piano economico, dall’ampissimo iato temporale che separa la prima dazione dal successivo versamento – stride con la sottolineata modestia del contributo economico a carico dell’O tanto più che questi – come pure rilevato dal giudice d’appello – era perfettamente consapevole del proprio stato di disoccupazione nel momento in cui assunse l’obbligo di contribuzione nei termini che si sono sopra illustrati, senza che risulti sia stata mai sollecitata la modifica di dette condizioni.

Inesistente, per l’effetto, è anche l’eccepita violazione del dettato dell’art. 570 cpv. cod. pen., a tal fine non essendo inutile richiamare la seguente, recente massima di questa Suprema Corte, relativa ad una vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame: *“In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, integra il reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., la condotta del soggetto obbligato che, non versando in uno stato di indigenza, determinativo dell’assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole, si limita ad effettuare versamenti occasionali, ovvero sostituisce arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con “regalie” di beni voluttuari o comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie”* (così Cass. Sez. 6, sent. n. 23017 del 29.05.2014, Rv. 259955).

3. Manifestamente infondato è il secondo profilo di doglianza.

E’ principio consolidato che, ove la persona offesa sia minore di età, lo stato di bisogno si ritiene presunto, salvo che ricorra la prova della disponibilità, in capo al minore, di proprie ed autonome fonti reddituali, che, proprio perché tali, nulla hanno a che vedere con eventuali contributi assistenziali di cui il minore medesima fruisca, posto che questi ultimi trovano la propria ragion d’essere proprio nell’inadempimento dell’obbligo di assistenza da parte del soggetto che vi è tenuto (cfr., esattamente in termini, Cass. Sez. 6, sent. n. 2736 del 13.11.2008 – dep. 21.01.2009, Rv. 242854, nonché sent. n. 46060 del 22.10.2014, Rv. 260823).

4. Infine, non assume portata dirimente la sentenza assolutoria da ultimo allegata dalla difesa: essa, infatti, attiene ad un arco temporale diverso e successivo rispetto a quello che costituisce oggetto della sentenza impugnata, non senza rilevare che la disposta assoluzione è stata pronunciata per difetto dell'elemento soggettivo, ossia in relazione ad un profilo estraneo a quelli sottoposti al vaglio di questa Corte.

Segue, *ex lege*, la condanna al pagamento delle spese processuali verso l'Erario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15.09.2016

Il Consigliere est.

Il Presidente

